



**COMUNE DI NIMIS**  
**PROVINCIA DI UDINE**

**Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE**

**Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **18:00** presso la sala comunale si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza della Signora Bressani Gloria Sindaco del Comune.

E' presente il Sindaco, Signora Bressani Gloria nonché i signori Consiglieri:

Bressani Gloria	Presente
Domenighini Alessandra	Presente
Comelli Fabio	Presente
Vizzutti Serena	Presente
Attimis Aldo	Presente
Mattiuza Fabrizio	Presente
Cantoni Fabio	Presente
Pontremoli Giulia	Presente
Freschi Bianca Rita	Presente
Tosolini Walter	Presente
Comelli Domenico	Presente
Ceschia Maria	Presente
Vaccarin Gabrio	Presente

**ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.**

Assiste all'adunanza il dott. **Buzan Mitja** Segretario Comunale.

Riconosciuta valida l'adunanza, la seduta è dichiarata aperta e si procede alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

PREMESSO che la legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RICHIAMATI:**

-il D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta Municipale Propria;

-la legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1 comma 707 lettera a) che modifica il comma 1 dell'art.13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011;

VISTO il D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, in particolare gli artt. 52 e 59 sulla potestà regolamentare dei Comuni, limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), così come modificato nella seduta odierna;

VISTO l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, e da ultimo modificato dalla Legge 27/12/2013, n.147, che stabilisce:

-al comma 6, che l'aliquota base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i comuni di modificare l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali in aumento o diminuzione;

-al comma 7, che l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e relativa pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, tenuto conto che il comma 707 dell'art.1 della legge n.147 del 27/12/2013 stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8 e A/9;

-al comma 10, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per le categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

CONSIDERATO che a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta, oltre all'abitazione principale e le sue pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una categoria, le seguenti fattispecie:

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

CONSIDERATO anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

CONSIDERATO inoltre, che L. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto con il comma 708 l'abolizione dell'IMU a partire dal 2014 per i cosiddetti fabbricati rurali strumentali all'agricoltura;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 9/bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla Legge 80/2014 prevede che, a decorrere dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CONSIDERATO l'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ripristina, a decorrere dal 01/01/2016, il criterio contenuto nella Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

DATO ATTO pertanto, che dal 01/01/2016, nel territorio del Comune di Nimis, i terreni agricoli sono esenti, in quanto il comune rientra fra quelli citati nell'allegato A della predetta circolare, per i quali è prevista l'esenzione per i terreni agricoli, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitare ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;

CONSIDERATO altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

VISTO l'art.1, comma 380 della Legge n.228 del 24/12/2012, che ha riservato allo Stato il solo gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

ATTESO che è confermato il potere regolamentare dei comuni ai sensi art. 59, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed in particolare l'applicabilità all'IMU della lett. g) del medesimo comma che recita: “ i Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso”;

VISTO l'art.13, comma 6 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU che stabilisce in € 12,00 l'importo minimo al di sotto del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi;

VISTO che con l'art. 1, comma 37, della legge di bilancio 2018 n.205 è stato confermato il blocco dell'aumento dei tributi locali, per cui le amministrazioni non possono incrementare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015, con esclusione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e succ.mod.ed integr.; all' art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214 e succ.mod. ed integr; alla legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); alla L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

**si propone**

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;

2. di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria anno 2018:

a) aliquota di base 0,76 per Cento;

b) aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore di:

- abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria);

3. di confermare per l'anno 2018 la detrazione d'imposta nella misura di € 200,00 (rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno in parti uguali agli aventi diritto per la quale la destinazione medesima si verifica) a favore di:

-abitazioni principali classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria);

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **Vista** la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

- **Visto** l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267;

- **Acquisiti** i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta di deliberazione;

- **Udita** l'illustrazione del Sindaco;

- **Senza** interventi;

**Il Sindaco-Presidente** mette in votazione il punto all'ordine del giorno;

Presenti e votanti n. 13

Favorevoli n. 13

Contrari n. //

Astenuti n. //

## **DELIBERA**

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Inoltre**, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza

Presenti e votanti n. 13

Favorevoli n. 13

Contrari n. //

Astenuti n. //

## **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 e succ. modificazioni.

Parere tecnico (D.Lgs. n. 267/2000):

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Duranti Graziana

Parere contabile (D.Lgs. n. 267/2000):

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Duranti Graziana

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**Bressani Gloria**

**IL SEGRETARIO**  
**Dott. Buzan Mitja**

---

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**  
**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari.

Viene pubblicata all'Albo informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  
al .

**L'IMPIEGATO DESIGNATO**  
**Gregorutti Patrizia**

Nimis, lì

---

**DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI**

Della L.R. n. 21/2003 e succ. mod.